



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Prov. Ascoli Piceno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C.”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014.
Modificato con delibere di Consiglio Comunale nn. 11 e 17 del 31/03/2015.
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016.
Modificato con delibere di Consiglio Comunale nn. 51 e 55 del 27/12/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019.

INDICE GENERALE

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE **IUC** - IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE **IMU** - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE **TASI** - TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE **TARI** - TRIBUTO DIRETTO ALLA
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE IUC - IMPOSTA COMUNALE UNICA

Art. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA COMUNALE IUC**

Art. 3 - DICHIARAZIONI

Art. 4 - STRUMENTI DI VERSAMENTO

Art. 5 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO

Art. 6 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Art. 7 - RISCOSSIONE

Art. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 9 - DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Art. 11 - ACCERTAMENTO

Articolo 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

a1) i criteri di determinazione delle tariffe;

a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

b1) le condizioni e vincoli per la determinazione delle aliquote;

b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b3) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'IMU:

c1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;

c2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.

Articolo 2 - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

- b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le aliquote dell'IMU, che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Articolo 3 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune per le componenti TASI e TARI, e su modello ministeriale per la componente IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU, restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

Articolo 4 - STRUMENTI DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Articolo 5 - SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO

1. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio, all'art. 32 Capitolo 4 del presente Regolamento.

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

3. Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'art. 9 Capitolo 3 del presente Regolamento.

4. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

5. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 6 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

3. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al comma 1 per il versamento del tributo TASI, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

4. Le modalità di versamento di cui al comma 3 (versamento spontaneo) riferite alla componente TASI, non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

Articolo 7 - RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune per tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI, tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- sei mesi dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente

impugnata, tenendo conto della sospensione feriale. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, pertanto, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, a i sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 9 - DEROGA AFFIDAMENTO PER ANNO 2014

1. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 art.1 Legge 27.12.2013 n.147, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 11 - ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del

Codice Civile. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione della IUC con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC e con riferimento alle sue singole componenti IMU-TASI-TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 7 - DETRAZIONE PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE

**Art. 8 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO**

**Art. 9 - ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO, ABITAZIONE LOCATA ED
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE**

Art. 10 - FABBRICATI RURALI

Art. 11 - AREA FABBRICABILE

Art. 12 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Art. 13 - TERRENI AGRICOLI

Art. 14 - ESENZIONI

Art. 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 16 - VERSAMENTI

Art. 17 - DICHIARAZIONI

Art. 18 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 21 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 22 - RIMBORSI

Art. 23 - CONTENZIOSO

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 25 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

Art. 26 - RINVIO

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 e confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Il presente Regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la L. 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
4. Il presente Regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla L. 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. 30 novembre 2013 n.133, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, nonché i terreni incolti ed i cosiddetti "orticelli", con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente Regolamento:
 - a) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato di nuova

costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili;

b) per **“area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

c) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del C.C., vale a dire coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

d) per **“abitazione principale”** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, mentre se tali immobili sono ubicati in Comuni diversi, allora entrambi hanno diritto alle agevolazioni per abitazione principale sul proprio immobile;

e) per **“pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che siano effettivamente utilizzate come tali dal soggetto passivo. In ogni caso, qualora il soggetto passivo possieda due o più unità immobiliari appartenenti alla medesima categoria catastale ed aventi le caratteristiche di pertinenza, verrà assoggettata allo stesso regime previsto per l'abitazione principale, purchè non locata, quella con rendita catastale più elevata, salvo diversa comunicazione del contribuente o accertamento dell'Ufficio. Al fine di avere diritto all'applicazione del beneficio, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare la pertinenza nella dichiarazione IMU.

Art. 3 - SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista

dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai Comuni e che insistono sul proprio territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nel cui ambito territoriale risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi beni immobili di cui all'art. 2;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare

delle rendite risultanti in Catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando un moltiplicatore pari a 135 all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in Catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di utilizzo, se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione è soggetta ad imposizione come area fabbricabile.

9. Il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, dà comunicazione al proprietario ai sensi dell'articolo 31, comma 20 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002. La comunicazione è resa dall'Ufficio Urbanistica dell'Ente con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Nell'ipotesi in cui il Comune ometta di comunicare al contribuente l'intervenuta edificabilità dell'area della quale è proprietario, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente stesso.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i., le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale si applicano anche per le annualità successive alla loro adozione, se non espressamente modificate da successive deliberazioni.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
5. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677, art. 1 della Legge 27.12.2013 n.147 e s.m.i..
6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%). In tale ipotesi il soggetto passivo ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 del presente Capitolo.

Art. 7 - DETRAZIONE PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso dei mesi in questione.

4. Sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione della suddetta detrazione gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le pertinenze, nonché la relativa detrazione, sono riconosciute al coniuge che, anche se non proprietario dell'ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della ex casa coniugale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

6. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Alla predetta unità immobiliare è esteso, quindi, lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta e detrazione.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo debbono essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

8. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 8 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, la base imponibile è ridotta del 50%, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione IMU, a condizione che:

- a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile);
- b) il degrado fisico del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma esclusivamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art.3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2011, n. 380);
- c) il fabbricato non dovrà essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata, se non dopo l'ottenimento di una nuova

certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data della perizia;
- b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da idonea documentazione fotografica e contenente l'indicazione delle cause che rendono l'immobile inagibile e inabitabile, da allegare alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. In tal caso il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data indicata nella dichiarazione IMU con riserva da parte del Comune di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio Tecnico comunale, anche mediante sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio.

4. La dichiarazione IMU, di cui al comma precedente, esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive, fino a quando permarranno le condizioni di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni sostitutive presentate entro il termine previsto da disposizione di legge per la presentazione delle dichiarazioni I.M.U. possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo, dei quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

5. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria, salvo diverse indicazioni.

6. Nei casi previsti dall'art.11, comma 2, del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area. Non costituisce, inoltre, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

7. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2 ed insistenti su di un'area fabbricabile, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile.

8. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50%.

Art. 9 - ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO, ABITAZIONE LOCATA ED ABITAZIONE A DISPOSIZIONE.

1. A decorrere dal 2016 la base imponibile Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto di comodato (anche se verbale) sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Ai fini impositivi l'unità immobiliare ad uso abitativo data in comodato è assoggettata ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale (si intendono, cioè, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, il comodante dovrà presentare la dichiarazione IMU supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

6. Agli immobili ad uso abitativo (classificati o classificabili nel gruppo catastale "A", ad eccezione della categoria A/10) e alle relative pertinenze (quelle classificate, cioè, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), concessi in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e viceversa) e non rientranti nella fattispecie dei commi precedenti del presente articolo, si applica la specifica aliquota agevolata, se deliberata dall'Ente, a condizione che:

- il comodatario abbia stabilito sia la dimora abituale che la residenza anagrafica nell'unità avuta in comodato;
- il comodatario non abbia alcun diritto reale sull'unità abitativa e relative pertinenze avute in comodato.

7. Ai fini dell'applicazione dell'eventuale sola aliquota agevolata di cui al comma precedente, il soggetto passivo (comodante) deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione della dichiarazione IMU, da trasmettere all'Ufficio Tributi, pena l'esclusione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono sorte le condizioni. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. In caso contrario è fatto obbligo al contribuente presentare la dichiarazione di variazione il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale non ricorre più anche una sola delle suddette condizioni agevolative.

8. Qualora il contribuente, che non ha presentato la dichiarazione nel termine di cui al comma precedente, abbia versato l'imposta con aliquota ordinaria, allo stesso non compete alcun rimborso.

9. Ai fini dell'eventuale applicazione di un'aliquota differenziata, per alloggio concesso in locazione ad uso abitativo e non anche pertinenziale si intende:

- l'unità classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10);
- l'unità locata sulla base di un contratto regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, anche se di durata inferiore a 30 giorni.

10. Il soggetto di cui al comma precedente, interessato all'applicazione dell'aliquota differenziata per l'immobile oggetto del contratto, deve attestare la sussistenza di entrambe le predette condizioni mediante presentazione della dichiarazione, da trasmettere all'Ufficio Tributi, pena l'esclusione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale intende usufruire del beneficio di cui al comma 3. Alla medesima dichiarazione deve essere allegata la copia del contratto di locazione. La dichiarazione ha effetto fino alla scadenza del contratto e deve essere ripresentata nei casi di rinnovo, tacito o dichiarato, e in caso di risoluzione anticipata del contratto.

11. Qualora il contribuente, che non ha presentato la dichiarazione nel termine di cui al comma precedente, abbia versato l'imposta con aliquota ordinaria, allo stesso non compete alcun rimborso.

12. La documentazione di cui ai commi 6 e 10 del presente articolo dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dai benefici stessi.

13. Ai fini dell'eventuale applicazione di un'aliquota differenziata, per "abitazione a disposizione" si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10), non destinata ad abitazione principale del possessore, né locata o data in comodato a parente entro il 1° grado, anche se tenuta a disposizione per uso stagionale, periodico o saltuario o priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzata.

Art. 10 - FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMU i fabbricati rurali si distinguono in:

a) **Fabbricati ad uso abitativo:** purchè non strumentali di cui all'art. 8 dell'art.13 del D.L.n. 201/2011, sono assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie, cioè sono soggetti alle medesime disposizioni ed aliquote previste per i fabbricati appartenenti alla stessa categoria catastale. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter del D.L. 201/2011, l'IMU è corrisposta sulla base della rendita delle unità simili già iscritte.

b) **Fabbricati ad uso strumentale,** di cui al comma 8 dell'art.13 del D. L. n. 201/2011: sono esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della L.147/2013. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatasti nelle categorie D/10 o quelli per i quali, qualora iscritti in Catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali.

2. I fabbricati rurali iscritti nel Catasto Terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze

n. 28/1998, devono essere dichiarati nel Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, con la procedura Docfa di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 11 - AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorchè residuale. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva, pertanto, l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo (edificabilità urbanistica), ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria (edificabilità fiscale). Nel periodo intercorrente fra i due momenti, edificabilità fiscale ed edificabilità urbanistica, l'incertezza dello stato di edificabilità incide sul valore dell'area edificabile.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente comma si applica a tutti i comproprietari.

3. Il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti negli articoli 2, comma 2, lettera b e 11, comma 1 del presente Regolamento.

4. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un'area, ai sensi dell'articolo 31, comma 20 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il responsabile dell'Ufficio Urbanistica dà comunicazione al proprietario con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata, ovvero con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

5. Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992 si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal P.R.G. possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero sia stata dichiarata come tale ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

6. Qualora, invece, l'area risulta iscritta in Catasto quale unità immobiliare autonoma rispetto ad un determinato fabbricato, perchè sia considerata pertinenziale allo stesso devono concorrere tutte le seguenti condizioni:

- a) il rapporto funzionale esistente tra l'immobile e la pertinenza;
- b) la volontà effettiva del soggetto che ha titolo di destinare durevolmente la pertinenza a servizio dell'immobile;
- c) la non suscettibilità del bene costituente pertinenza di diversa destinazione senza una radicale trasformazione; la destinazione di tale lotto ad altre finalità (in particolare all'edificazione) deve, cioè, comportare una serie di cospicui interventi ;
- d) la dichiarazione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento nella componente IMU, della pertinenzialità dell'area da parte del soggetto che ha titolo a destinarla durevolmente a servizio del fabbricato. Alla dichiarazione, inoltre, deve essere allegata la documentazione idonea a provare l'esistenza del durevole asservimento (ad es. rilievo fotografico costituito da una serie di foto scattate in tempi diversi).

7. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area di cui al comma 6 venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta Municipale delibera, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla suddetta delibera di G.M., secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi esclusivamente supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai

suddetti atti.

4. Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il valore dell'area edificabile con modalità e termine previsto dall'art. 8 del presente regolamento della componente IMU. In caso di omessa o infedele dichiarazione di area edificabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

5. I valori venali di riferimento, determinati per ciascun anno ai sensi del comma 2 del presente articolo, hanno effetto, se non modificati, anche per gli anni successivi. Il Comune può, tuttavia, provvedere alla variazione di tali valori nei casi seguenti:

- a) in seguito a mutamento, anche parziale, dello strumento urbanistico vigente;
- b) in seguito a sentenze emesse dalle competenti Commissioni Tributarie o dalla Corte di Cassazione che dettino criteri di valutazione estensibili in linea generale ad alcune o tutte le parti del territorio comunale e difforni rispetto a quelle adottate con la suddetta deliberazione della Giunta Municipale;
- c) in seguito a variazioni significative dei valori medi di mercato delle aree, anche con riferimento a singole porzioni del territorio comunale.

6. Per le aree inedificate o in corso di edificazione, già individuate come "fabbricabili" dal PRG comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, l'imposta si applica dal 1° gennaio 2012.

7. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dall'entrata in vigore della delibera di adozione della variante al PRG.

8. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera di adozione della variante al PRG.

9. Per la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, il Comune può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, eventualmente individuati dalla Commissione consiliare consultiva per le Politiche del Territorio-Attività Produttive e del Lavoro.

10. Tutte le delibere di Giunta Municipale inerenti la determinazione e la variazione dei valori medi delle aree fabbricabili previste dal presente articolo sono pubblicate all'Albo Pretorio ai sensi di legge.

11. Non è rimborsabile l'imposta calcolata e versata su valori delle aree fabbricabili superiori a quelli determinati ai sensi del comma 2.

12. L'edificabilità non è esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano, in concreto, l'edificabilità del suolo: la metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria di tali aree e, quindi, l'applicazione dell'imposta. Tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio di tali aree.

13. Nel caso in cui il lotto di terreno abbia una metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria, pertanto, condizionata, ovvero il lotto, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, non è di fatto sfruttabile per la particolare configurazione topografica o perchè soggetto a vincoli, viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile IMU di tale lotto. Nel caso in cui tale lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area edificabile seguirà i normali criteri.

Art. 13 - TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli ed i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi, così come risultante in Catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

3. L'IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Art. 14 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011 e s.m.i.:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 2 del presente Regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- j) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k) le case coniugali, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

m) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;

n) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

o) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

2. L'esenzione di cui alla lettera g), qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, i soggetti intestatari debbono chiedere una revisione della qualificazione mediante una variazione catastale ai sensi del D.L. n. 262/2006, commi 41, 42 e 43. Le nuove rendite catastali dichiarate o attribuite e riferibili alle porzioni utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali produrranno effetti fiscali con decorrenza dal 01 gennaio 2013. Qualora non fosse possibile procedere in tal modo, a partire dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile risultante da un'apposita dichiarazione.

3. L'esenzione spetta limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente Regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 16 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguita sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare anche tramite apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere effettuato in

relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.

6. La sola quota di competenza del Comune non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

9. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il termine per effettuare il versamento, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi in favore degli eredi.

10. Nel caso di accertamento (incluso quello con adesione), qualora l'importo complessivo per singolo avviso, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia superiore a € 300,00 (trecentoeuro/00), il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento dello stesso avviso, in base alle seguenti modalità:

a) la richiesta di rateizzazione va presentata dall'interessato al Funzionario Responsabile dell'IMU entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento. Alla richiesta deve essere allegato il versamento di un anticipo pari al 20% del complessivo importo dovuto;

b) la rateizzazione, limitata quindi all'80% del complessivo debito tributario, viene concessa per il periodo massimo di n. 4 rate trimestrali costanti, aumentate degli interessi legali, calcolati dalla seconda rata e decorrenti dalla data della prima scadenza rateale.

La prima rata avrà scadenza l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui viene notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale o pec, il provvedimento di rateizzazione. Il contribuente deve far pervenire all'Ufficio Tributi copia dei versamenti effettuati entro i 7 giorni successivi al pagamento;

c) qualora l'importo dilazionato (80% dell'importo del complessivo debito tributario) superi € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00), il contribuente, al fine dell'ottenimento del

provvedimento di rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione aumentato di 3 mesi. Copia della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria deve essere consegnata all'Ufficio Tributi;

d) il provvedimento di rateizzazione si intenderà revocato nel caso in cui il contribuente paghi, in qualsiasi momento della durata della dilazione, il debito residuo. In tal caso il contribuente deve consegnare all'Ufficio Tributi copia della quietanza attestante il relativo versamento.

11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i termini di cui al precedente capoverso, l'intero importo è iscrivibile a ruolo e riscuotibile in unica soluzione, senza possibilità di ulteriori rateizzazioni, fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di riscossione coattiva.

12. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per l'intero periodo intercorrente fra la data di inizio della procedura e la data del decreto di trasferimento degli immobili. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto del trasferimento degli immobili, senza sanzioni ed interessi.

Art. 17 - DICHIARAZIONI

1. Il contribuente è esonerato da obblighi di dichiarazione di fatti od atti comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva o un diverso ammontare dell'imposta, per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del Modello Unico Informatico (M.U.I.).

2. Non sono parimenti soggette a dichiarazione, ai sensi dell'art. 15 L. 18 ottobre 2001, n. 383, le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi e i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Comune acquisisce d'ufficio gli elementi necessari alla gestione dell'imposta, attraverso la consultazione della banca dati catastale e delle copie delle dichiarazioni di successione.

4. L'obbligo di dichiarazione permane nei soli casi indicati nelle istruzioni generali per la compilazione del modello di dichiarazione IMU approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui non siano applicabili le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. La dichiarazione IMU, se obbligatoria, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma precedente.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
8. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine fissato da disposizione di legge.
9. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012 (30/06/2014).
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.

Art. 18 - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

3. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i..

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Ogni immobile ed ogni annualità d'imposta determinano un'autonoma obbligazione tributaria.

Nei casi in cui permane l'obbligo della dichiarazione del contribuente, la mancata denuncia di un singolo cespite è sanzionata con accertamento per omessa dichiarazione.

8. La richiesta di rateizzazione è disciplinata dai commi 10 e 11 dell'art. 16 del presente Regolamento comunale.

9. Ai sensi della normativa vigente, al fine di incentivare l'attività di controllo è istituito un fondo speciale da destinare al miglioramento della dotazione di attrezzature informatiche o strumentali dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione di un compenso per il personale utilizzato per le attività di gestione dell'imposta municipale propria e per il controllo dell'evasione. La Giunta Municipale, previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione secondo quanto previsto dalla legge ed nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, delibera il regolamento comunale **"Incentivo IMU"**. Annualmente, entro il 31 maggio, la Giunta Municipale definisce la percentuale del maggior gettito accertato e riscosso da destinare a tale fondo speciale, nonché la ripartizione del fondo stesso, in termini percentuali, fra le due predette finalità nel rispetto della legislazione e del CCNL vigenti. Laddove tali percentuali non vengano stabilite entro il predetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.P.R. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il

contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.

5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro venti giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo 16. A seguito della definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura ridotta stabilita da disposizione di legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

7. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

8. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata.

Art. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi a seguito di accertamento, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, come pure le somme rateizzate, non pagate alle scadenze di cui all'art. 16 del presente Regolamento e non rimborsate da garanti, sono rimosse, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente Regolamento, le disposizioni di cui ai D. Lgs. n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i e all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 18, comma 3 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (cento/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

5. Le sanzioni previste di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 471/1997.

9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n.472/1997.

10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Sono inoltre dovuti gli interessi maturati in seguito a procedure esecutive e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nonché quelli che maturano in pendenza di giudizio. In quest'ultimo caso gli interessi medesimi sono calcolati solo sull'imposta riconosciuta a favore dell'Ente a seguito di giudizio non impugnabile a far data dal giorno in cui la medesima imposta era effettivamente dovuta.

12. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Art. 22 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'istanza di rimborso deve essere trasmessa a mano ovvero mediante posta raccomandata A.R. a questo Ente, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi e contenente tutti gli elementi utili per una celere istruttoria della pratica. L'istanza, di cui al presente comma, può essere presentata cumulativamente anche per rimborsi relativi a più periodi di imposta.

3. Entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza, l'Ufficio Tributi istruisce la pratica e provvede a notificare al contribuente l'esito della domanda di rimborso. Nel caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, decorsi 60 gg. dalla notifica del/i provvedimento/i di rimborso, al contribuente saranno liquidati l'imposta e gli interessi, calcolati al tasso dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento della somma non dovuta.

4. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ufficio Tributi, non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di rimborso nei tempi previsti nel comma precedente, l'Ufficio Tributi ne dà pronta comunicazione al contribuente, indicando il motivo del ritardo ed il termine previsto entro il quale si potrà procedere al completamento dell'istruttoria ed alla eventuale

erogazione del rimborso.

5. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare comprensivo di interessi sia inferiore o uguale, per ciascun anno d'imposta, ad € 5,00 (cinque/00).

Art. 23 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione fiscale e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (€ 20.000,00), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della spesa.

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera di Giunta Municipale è designato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento che non sia riservata per legge ad altri organi. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, dispone i rimborsi, esercita, ove necessario, le funzioni di autotutela sui propri atti ed ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 25 – ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del Comune, ed abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'Erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il Comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine delle successive regolazioni in sede di Fondo di solidarietà comunale.

Art. 26 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

Art. 8 - DICHIARAZIONI

Art. 9 - VERSAMENTI

Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Art. 11 - ACCERTAMENTO

Art. 12 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 13- RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art. 15 - RIMBORSI

Art. 16 - CONTENZIOSO

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Art. 1 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria; sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per possesso deve intendersi quel potere sull'immobile che per legge esercita il proprietario, il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, a prescindere sia dalla redditività dell'immobile che dalla condizione economica del contribuente.
3. La detenzione consiste nell'avere la disponibilità di una cosa, ossia nell'avere la possibilità di utilizzarla tutte le volte che si desidera, pur nella consapevolezza che essa appartiene ad altri, ai quali comunque si deve rendere conto.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Monteprandone relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente (per una quota non inferiore al 50%), sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1 comma 1.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree edificabili di uso comune e per i locali e le aree edificabili in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al Catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate "pertinenze" dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle,

scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di un'unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita dichiarazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il 30/06 dell'anno successivo a quello nel corso del quale è sorta la condizione, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (gas, luce ed acqua).

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

6. Il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel

territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Art. 4 bis - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. A decorrere dal 2016 la base imponibile Tasi è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto di comodato (anche se verbale) sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Ai fini impositivi l'unità immobiliare ad uso abitativo data in comodato è assoggettata a Tasi sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini Tasi per l'abitazione principale (si intendono, cioè, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, il comodante dovrà presentare la dichiarazione Tasi supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Art. 4 ter - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 5 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D. L. n. 2014 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta Municipale delibera, per zone omogenee, i valori venali

in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla suddetta delibera di G.M., secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

7. I valori venali di riferimento, determinati per ciascun anno ai sensi del precedente comma, hanno effetto, se non modificati, anche per gli anni successivi. Il Comune può, tuttavia, provvedere alla variazione di tali valori nei casi seguenti:

- a) in seguito a mutamento, anche parziale, dello strumento urbanistico vigente;
- b) in seguito a sentenze emesse dalle competenti Commissioni Tributarie o dalla Corte di Cassazione che dettino criteri di valutazione estensibili in linea generale ad alcune o tutte le parti del territorio comunale e difforni rispetto a quelle adottate con la suddetta deliberazione della Giunta Municipale;
- c) in seguito a variazioni significative dei valori medi di mercato delle aree, anche con riferimento a singole porzioni del territorio comunale.

8. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dall'entrata in vigore della delibera di adozione della variante al PRG.

9. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera di adozione della variante al PRG.

10. La base imponibile è ridotta del 50% :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. LGS. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire

pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile. Il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data della perizia;

b) da parte del contribuente, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da idonea documentazione fotografica e contenente l'indicazione delle cause che rendono l'immobile inagibile e inabitabile, da allegare alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. In tal caso il diritto all'agevolazione avrà effetto dalla data indicata nella dichiarazione IMU con riserva da parte del Comune di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio Tecnico comunale, anche mediante sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 3 e 4, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari

ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

6a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno individuati annualmente i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno individuati i relativi costi.

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 7 - DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e pertinenze della stessa e delle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 e 682, art. 1

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).

Art. 8 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree edificabili assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere

presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9 - VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento è effettuato, per ciascun anno di riferimento, in due (2) rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

4. Per il solo anno 2014, in deroga al comma 2 del presente articolo, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di versamento, l'arrotondamento deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento della TASI qualora l'importo per anno d'imposta, e non per singola rata, sia inferiore a 5,00 (cinque) euro.

7. A decorrere dal 2015 Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la componente TASI. Nella impossibilità per il Comune di adottare la soluzione di semplificazione di cui al capoverso precedente, a seguito della non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo della tassa, i soggetti passivi del tributo sono comunque tenuti al versamento in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente Regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

8. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso e/o detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

9. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % (cinquanta) del dovuto annuo.

Art. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del C.C..

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere

informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% (trenta) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo (1/15) per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta).

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento).

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale in vigore al 1° gennaio dell'anno di emissione. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data per proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14 - DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può procedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, alla ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le stesse modalità previste per l'IMU.

Art. 15 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stato versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare comprensivo di interessi sia inferiore o uguale, per ciascun anno d'imposta, ad € 5,00 (cinque/00).

Art. 16 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

2. Sono applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sopravvenuta.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE TARI - TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Art. 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

**Art. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO**

Art. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11 - COSTO DI GESTIONE

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 19 - SCUOLE STATALI

Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Art. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Art. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Art. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 27 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Art. 28 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 29 - POTERI DEL COMUNE

Art. 30 - ACCERTAMENTO

Art. 31 - SANZIONI

Art. 32 - RISCOSSIONE

Art. 32/bis DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Art. 33 - INTERESSI

Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 35 - RIMBORSI

Art. 36 - CONTENZIOSO

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Art. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ALLEGATI

ALL. A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALL. B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, così come definiti nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D. Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30/05/2008, n. 117.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Monteprandone nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi C o m u n i , s i considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTIPASSIVI

Art. 5 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, se hanno un'altezza media inferiore o uguale ad 1,50 mt.;
- i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - ECLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	40%
AUTORIP., ELETTR., DISTR. DI CARBUR., GOMMISTI	40%
GABINETTI DENT., RADIOL. E LABORATORI ODONTOT.	20%

LABORATORI ANALISI, AMBULATORI MEDICI	20%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSE	40%
ALLESTIMENTI, INSEGNE	40%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE E SIMILI	40%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare all'Ufficio TARI, entro termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. copie di registri di carico e scarico dei rifiuti, copie di formulari, ecc.).

5. In assenza di tale documentazione tutte le superfici saranno assoggettate al tributo nelle modalità previste dal presente Regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove si è in presenza di persone fisiche.

Art. 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% (ottanta) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario, al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 11 - COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine o rd in a r io per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe vigenti per l'anno precedente.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree tassabili.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato

dall'utente in dichiarazione e dallo stesso documentato o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità.

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito, collegati o meno a servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, che non costituiscono pertinenze o accessori di un'unità immobiliare accatasta nella categoria A, si considerano utenze non domestiche (categoria 3).

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

7. Per le unità abitative a disposizione, per le quali è applicata la riduzione ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, se occupate o detenute da soggetti residenti nel Comune presso un'altra unità, il numero dei componenti da considerare ai fini del calcolo della TARI è pari a quello risultante nella banca dati dell'Anagrafe del Comune.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito al pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno di effettiva variazione, così come comunicata all'Ufficio Tributi dall'Ufficio Anagrafe dell'Ente.

Art. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Ai fini del calcolo della quantità massima di rifiuti assimilati agli urbani sui cui applicare la tariffa si fa esplicito rinvio all'art. 10 comma 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio rifiuti.

Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici (tipologia d'uso desumibile dalla documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune) con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a quaranta (40) mq..

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla

tassa di occupazione temporanea.

7. Qualora la determinazione del tributo sia inferiore o uguale all'importo minimo di cui all'art. 32 del presente Regolamento, il versamento da effettuare è pari ad € 5,00 (cinque).

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20,00%;

b) a decorrere dal 2015, abitazione posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che tale unità non sia locata o data in comodato: riduzione del 66,67% ;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo e le relative pertinenze: riduzione del 20,00%;

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) famiglia anagrafica, composta da uno o due individui, residente anagraficamente nel Comune di Monteprandone, nel cui stato di famiglia anagrafico siano iscritti uno o due portatori di handicap fisico, psichico o psicologico con riconoscimento dell'handicap in situazioni di gravità con carattere sia di temporaneità che di permanenza ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92, ovvero con riconoscimento dell'invalidità del 100%:

riduzione del 50,00%;

b) famiglia anagrafica, composta da più di due individui, residente anagraficamente nel Comune di Monteprandone, nel cui stato di famiglia anagrafico siano iscritti uno o più portatori di handicap fisico, psichico o psicologico con riconoscimento dell'handicap in situazioni di gravità con carattere sia di temporaneità che di permanenza ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92, ovvero con riconoscimento dell'invalidità del 100,00%:

riduzione del 30,00%;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento (7%) del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il 4° ed il 5° comma dell'articolo 22.

Art. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Il tributo dovuto dalle utenze non domestiche può essere ridotto, per la sola quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. La percentuale di riduzione di cui al comma precedente viene determinata calcolando il rapporto percentuale fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare ed il quantitativo di rifiuti potenzialmente prodotti in base al coefficiente K_d , approvato annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente al Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/99, applicato alla superficie dove vengono prodotti gli stessi rifiuti. Tale percentuale non potrà, comunque, superare l'80%.

3. Ogni anno le utenze non domestiche riceveranno l'avviso di pagamento per l'anno n calcolato sulla base della situazione relativa all'anno precedente ($n-1$), riduzioni incluse. Il conguaglio verrà effettuato a consuntivo applicando la riduzione per avvio al recupero di rifiuti assimilati così come determinata ai sensi del comma 2 del presente regolamento.

4. La riduzione per avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati è calcolata a consuntivo. Nel ricalcolo l'eventuale somma a credito potrà essere compensata con il tributo dovuto a saldo o rimborsata, se versata in eccedenza.

5. Per “recupero” si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

6. Per fruire della riduzione prevista nei commi precedenti, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ciascun anno apposita dichiarazione contenente l'indicazione della superficie dei locali dove si producono i rifiuti che vengono avviati al recupero, l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero, la quantità dei rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, corredata di copia del MUD depositato presso la CCIAA. A tale dichiarazione, qualora i titolari delle utenze non domestiche non siano tenuti alla presentazione del MUD, si dovrà altresì allegare la copia dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero (es. registri di carico e scarico dei rifiuti o simili) in conformità alla normativa vigente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta dal contribuente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

7. In assenza di tale documentazione tutte le superfici saranno assoggettate al tributo nelle modalità previste dal presente Regolamento senza, quindi, l'applicazione della riduzione del presente articolo.

8. E' prevista una riduzione della quota variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, nella misura massima del 15%.

Per quanto attiene il Disciplinare comunale per il compostaggio domestico e non domestico dei rifiuti solidi organici, con il quale sono regolamentate tutte le relative attività di attivazione, controllo e monitoraggio, si fa rinvio al Titolo IV del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio rifiuti.

Art. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri lineari 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dall'accesso

all'utenza ai punti di conferimento disposti a cura del soggetto che effettua il servizio di raccolta.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 - CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima dell'80% dell'intera tariffa.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14,

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta al dichiarante, è presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata all'Ente:

- a) attraverso il servizio postale, tramite posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) via fax;
- c) mediante posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente non dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% (ottanta) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P. R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere o è stata presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme da versare per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo incentivante da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 31 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% (trenta) di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 (un quindicesimo) per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli

immobili occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 10% (cento) al 200% (duecento) per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta).

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento).

5. La contestazione della violazione di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali..

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto uguale o inferiore ad € 5,00 (cinque); tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore ad € 5,00 (cinque), il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o parziale pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 32/bis DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il presente articolo disciplina il procedimento di concessione di rateizzazione per il pagamento della Tari, fermo restando quanto previsto da norme di legge non derogabili.
2. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento degli avvisi di accertamento.
3. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, limitatamente ad importi complessivi pari o superiori ad € 250,00.
4. La richiesta di rateizzazione, con allegata la copia fotostatica del documento d'identità del contribuente interessato, deve essere presentata, a pena di decadenza, dallo stesso al Funzionario Responsabile della Tari o trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
5. Il Funzionario Responsabile della Tari, su richiesta dell'interessato, valuta la sussistenza delle difficoltà di ordine economico, anche previa eventuale acquisizione di pareri presso altri Settori/Enti, e può concedere la rateizzazione del debito che il richiedente indicherà nell'istanza.
6. La rateizzazione riguarderà solo il 70% del debito complessivo. Il 30% del complessivo importo

dovuto, invece, deve essere versato quale anticipo e la relativa copia della quietanza di versamento deve essere allegata all'istanza di rateizzazione.

7. La rateizzazione viene concessa secondo un piano di ammortamento a rate mensili costanti, fino ad un max di n. 10 (dieci), aumentate degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale in vigore al momento della presentazione della istanza e decorrenti dalla data di presentazione della istanza stessa. La prima rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene notificato al contribuente il provvedimento di rateizzazione, anche a mezzo del servizio postale. E' obbligo del contribuente far pervenire all'Ufficio Tributi, entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento, la copia dei versamenti effettuati.

8. Qualora l'importo dilazionato superi € 8.000,00 (ottomila), il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione aumentato di tre mesi. La copia della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all'Ufficio Tributi entro 7 (sette) giorni dal versamento del 30%, unitamente alla ricevuta del versamento stesso.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i termini del precedente capoverso, l'Ufficio procederà al recupero forzoso, incluse sanzioni nell'intero importo, in unica soluzione e senza possibilità di ulteriore dilazione.

10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

11. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Funzionario Responsabile della Tari adotta il provvedimento di rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al richiedente e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento.

Art. 33 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente senza ulteriori aumenti.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in

cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Per la disciplina della riscossione coattiva si rimanda all'apposito "Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate tributarie".

Art. 35. - RIMBORSI

1. La cessazione da' diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso viene effettuato dall'ufficio competente entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista nell'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso di somme inferiori o uguali ad € 5,00 (cinque).

Art. 36 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D .Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 1a. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015,

dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro (€ 20.000,00), produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37. - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 38 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio rifiuti, le seguenti sostanze:

- la frazione umida derivante da attività di ristorazione, mense, attività di vendita all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari (raccolta a domicilio);
- oli e grassi commestibili da frittura esausti derivanti da attività di ristorazione, mense, attività di vendita all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari (raccolta a domicilio);
- rifiuti di carta, cartone e similari, sacchi e sacchetti di carta purché non contaminati da polvere di marmo, fogli di carta, cellophane (raccolta a domicilio);
- vetro cavo e lattine derivante da attività di ristorazione, mense, bar e similari (raccolta a domicilio);
- contenitori vuoti in plastica, sacchi e sacchetti di plastica purché non contaminati da polvere di marmo (raccolta a domicilio)
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo, specchi;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, in metallo, simili);
- cassette in plastica e legno;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- scarti di legno;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica (purché tagliati in strisce non più lunghe di 20 cm), stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili, con totale esclusione di materiali contenenti amianto;
- moquette, linoleum, tappezzerie, con totale esclusione di materiali contenenti
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili), con totale esclusione di materiali contenenti amianto;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (esempio: scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, e simili purché non allo stato liquido);
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) compresa la manutenzione del verde ornamentale (purché raccolti in forma differenziata e con totale assenza di altri tipi di rifiuti);
- cavi e materiale elettrico in genere;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine (differenziati alla fonte per tipologia: umido, carta e cartone plastica, vetro e lattine, frazione secca residua, oli di frittura esausti);
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi (differenziati alla fonte per tipologia – vedi sopra);
- contenitori in vetro per alimenti o flebo in flaconi che contenevano soluzione fisiologica, con totale esclusione di quanto abbia contenuto sangue, urine o altro, a meno che non siano stati debitamente sterilizzati in autoclave;
- carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;

- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani (differenziati alla fonte per tipologia);
- indumenti e lenzuola monouso, purché non contaminati con materiali organici che conferiscano tenore radiattivo uguale o superiore a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi, purché non contaminati con materiali organici che conferiscano tenore radioattivo uguale o superiore a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- pannolini pediatrici e i pannoloni, purché con tenore radioattivo < a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- contenitori e sacche delle urine, purché con tenore radioattivo < a 1 Bq/g, ai sensi del D.Lgs. 230/95, Allegato 1, Sez. 1, Art. 1.2;
- rifiuti verdi (purché raccolti in forma differenziata e con totale assenza di altri tipi di rifiuti).

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELE CATEGORIE TARI

<u>CAT. 1</u>	<u>MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO</u>
	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sindacali Associazioni o istituzioni previdenziali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni tecnico-economiche Associazioni o istituzioni religiose Scuole di ballo Sale da gioco Sale da divertimento Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche e private Locali dove si svolgono attività educative Centri di istruzione e formazione lavoro Aree scoperte in uso
<u>CAT. 2</u>	<u>CINEMATOGRAFIE E TEATRI</u>
	Cinema Teatri Locali destinati a congressi e convegni Aree scoperte in uso
<u>CAT. 3</u>	<u>AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA</u>
	Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

CAT. 4	<u>CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI</u>
---------------	--

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Campeggi
Aree scoperte in uso

CAT. 5	<u>STABILIMENTI BALNEARI</u>
---------------	-------------------------------------

Stabilimenti balneari

CAT. 6	<u>ESPOSIZIONI, AUTOSALONI</u>
---------------	---------------------------------------

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta
Aree scoperte in uso

CAT. 7	<u>ALBERGHI CON RISTORANTE</u>
---------------	---------------------------------------

Alberghi con ristorante
Aree scoperte in uso

CAT. 8	<u>ALBERGHI SENZA RISTORANTE</u>
---------------	---

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residence
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

CAT. 9	<u>CASE DI CURA E RIPOSO</u>
---------------	-------------------------------------

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>10</u>	<u>OSPEDALI</u>
--	------------------------

Ospedali
Cliniche
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>11</u>	<u>UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI</u>
--	--

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato, ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi commerciali
Studi medici, sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto, totip, totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio, tv pubbliche e private
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>12</u>	<u>BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO</u>
--	---

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>13</u>	<u>NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI</u>
--	---

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
 Negozi di mobili e macchine per uffici
 Negozi di vendita ricambi ed accessori per auto
 Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
 Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>14</u>	<u>EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE</u>
--	--

Edicole giornali
 Tabaccherie
 Farmacie
 Erboristerie
 Articoli sanitari
 Articoli di odontotecnica
 Negozi vendita giornali
 Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
 Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>15</u>	<u>NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO</u>
--	---

Gioiellerie e orologerie
 Pietre e metalli preziosi
 Antiquariato
 Negozi di filatelia e numismatica
 Ceramica
 Strumenti musicali
 Bigiotterie
 Dischi, videocassette e simili
 Tessuti
 Articoli di ottica
 Articoli di fotografia
 Negozi mercerie e filati
 Locali di deposito di materiali edili, legnami, ecc. vendita
 Attività di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
 Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>16</u>	<u>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI</u>
--	---

Locali e aree mercati beni non alimentari
 Banchi di beni non alimentari
 Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>17</u>	<u>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA</u>
--	--

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.
 Parrucchiere e barbieri
 Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>18</u>	<u>ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA</u>
--	---

Elettricista
 Lavanderie
 Laboratori e botteghe artigiane
 Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>19</u>	<u>CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO</u>
--	--

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto Officine
in genere
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>20</u>	<u>ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE</u>
--	---

Stabilimenti industriali
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>21</u>	<u>ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</u>
--	--

Attività artigianali di produzione di beni specifici
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>22</u>	<u>RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB</u>
--	---

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self-service
Pizzerie/Pu
b Tavole
calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>23</u>	<u>MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE</u>
--	--

Mense popolari
Refettori in genere
Mense popolari
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>24</u>	<u>BAR, CAFFE', PASTICCERIA</u>
--	--

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Gelaterie

Pasticcerie
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>25</u>	<u>SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI</u>
--	--

Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Locali vendita ingrosso generi alimentari
Attività di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>26</u>	<u>PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE</u>
--	---

Plurilicenze alimentari e/o miste
Attività di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>27</u>	<u>ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO</u>
--	--

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, piadinerie, kebab
Negozi di fiori
Locali vendita serre
Attività di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>28</u>	<u>IPERMERCATI DI GENERI MISTI</u>
--	---

Ipermercati di generi misti
Attività di vendita all'ingrosso di generi misti
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>29</u>	<u>BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI</u>
--	---

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Banchi di generi alimentari
Aree scoperte in uso

<u>CAT.</u> <u>30</u>	<u>DISCOTECHE, NIGHT CLUB</u>
--	--------------------------------------

Nights clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro
Aree scoperte in uso